

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ILARIA AMELIA CAGGIANO

Seduta del 11/06/2024

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 05/03/2019 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo rilasciato dall'intermediario convenuto alla 48ma a rata su 120, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro chiedendo il rimborso della quota parte non goduta degli oneri non maturati, secondo il criterio *pro rata temporis*, a seguito dell'anticipata estinzione dei finanziamenti, per un totale di euro 853,22, o subordinatamente somma inferiore, relativamente alle seguenti voci:

- spese istruttoria, euro 288,00
- commissioni intermediazione, euro 457,92

La somma complessiva richiesta comprende la restituzione integrale delle commissioni di estinzione per euro 107,30.

Chiede inoltre, il riconoscimento degli interessi legali e refusione delle spese di assistenza difensiva per euro 200,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- sia preliminarmente sia nel merito, il difetto della propria legittimazione passiva, poiché si è reso cessionario del solo credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato dal ricorrente con un diverso finanziatore, precisando di non aver mai incassato

le commissioni di cui viene richiesta la restituzione, né di aver acquisito la titolarità del lato “passivo” del rapporto di finanziamento, per cui ogni pretesa in merito al rimborso dei costi up-front va rivolta nei confronti dell’intermediario che aveva originariamente finanziato il cliente ed incassato tali commissioni;

- nel merito, di aver rimborsato al ricorrente tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana *pro tempore* vigente e al costante, decennale orientamento da sempre tenuto al riguardo dalla Banca d’Italia, dall’Arbitro Bancario Finanziario e dal Giudice ordinario, nonché in conformità al contenuto del contratto;
 - che le provvigioni all’intermediario del credito, sono ampiamente descritte come tali e riferite ad attività del tutto prodromiche alla sottoscrizione del contratto nell’apposito paragrafo denominato “Legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell’operazione”, allegato al Modulo Secci. Allega evidenze contabili al riguardo circa la fatturazione dell’intermediario e il pagamento delle stesse dalla Banca all’intermediario.
 - la natura up front delle Commissioni di istruttoria (conformemente alla comunicazione della Banca d’Italia n. 139180/11 del 7 aprile 2011);
 - la non applicabilità alle provvigioni dell’intermediario del credito della sentenza della Corte di Giustizia Europea (CGUE) resa in data 11.9.2019 nella causa C-383/18 (sentenza Lexitor), poiché relative a costi da pagare a terzi ma solo su quelli determinati unilateralmente dalla banca;
 - che la commissione di estinzione anticipata è stata calcolata nel rispetto delle condizioni contrattuali, e tenuto altresì conto che la vita residua del contratto era superiore ad un anno. Tale indennizzo, oltre a rientrare nei limiti previsti normativamente, è oggettivamente giustificato dagli adempimenti che insorgono per porre termine a un rapporto di finanziamento e che impegnano diverse strutture.
 - Circa la richiesta di rimborso quote precisa che le stesse sono già state oggetto di rimborso come da evidenza che allega.
 - Per quanto concerne la richiesta di rifusione delle spese di assistenza tecnica, fa presente che la stessa non può trovare accoglimento in quanto si pone in contrasto con quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento dell’ABF e con l’orientamento ormai consolidato dei Collegi fin dal 2012.
- Conclude, chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda sottoposta all’esame del Collegio ha per oggetto il riconoscimento del diritto della ricorrente ad una riduzione del costo totale di un finanziamento, stipulato in data 05/03/2019 e anticipatamente estinto, tramite il rimborso di oneri e commissioni accessorie.

Il diritto al rimborso vantato dal ricorrente trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui agli artt. 121, co. 1 lettera e) del TUB, e 125-sexies T.U.B., nonché dall’11 – *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021 (e come da ultimo modificato con D.L. 10 agosto 2023 n. 104 convertito dalla legge n. 136/2023), il quale ha riguardo ai contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore di tale atto.

Quanto alla normativa applicabile, secondo le ultime modifiche alla normativa rilevante (art. 11 *octies*, co. 2), le restituzioni sono governate dalla previgente formulazione dell’art. 125 *sexies* TUB, la quale imponeva una riduzione del costo totale del credito, “pari” all’importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto, tenuto conto, altresì della sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22/12/2022 che ha ritenuto

costituzionalmente illegittimo, eliminandolo, il rinvio contenuto nella formulazione originaria alle «norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia», perché in contrasto con gli artt. 3, 11 e 117 Cost., nella parte in cui la disposizione non rispettava i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e sottraeva le fattispecie disciplinate al disposto dell' art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 11 settembre 2019, in causa C-383/18, Lexitor, inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea. La sentenza della Consulta ha precisato che ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del DL sostegni *bis* continua ad applicarsi esclusivamente l'art. 125-sexies TUB previgente, interpretato alla luce della sentenza Lexitor (non anche la normativa secondaria), e quindi la riduzione di tutti i costi.

Quanto al criterio per quantificare il rimborso dei costi in assenza di un criterio contrattuale, questione lasciata aperta dalla Corte di giustizia (che pure aveva riconosciuto la diversa natura *up front* e *recurring*) e che si ripropone a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, questo Collegio, in adesione all'orientamento condiviso dai Collegi di questo Arbitro, ritiene opportuno richiamare l'orientamento, già espresso all'indomani della sentenza Lexitor (v. Coll. Coord., decisione n. 26525/2019) secondo cui, mentre “per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi” continuano “ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF” (cioè criterio contrattuale o, in mancanza, del criterio proporzione lineare (cd. *pro rata temporis*), secondo uno sviluppo lineare/proporzionale), “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità” deve “essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità”. Il Collegio individuava come criterio preferibile uno analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale (criterio della curva degli interessi).

Questo Collegio ritiene di adottare tale criterio al rimborso dei costi dei contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del DL sostegni *bis*, considerato che la stessa Corte costituzionale ha espressamente riconosciuto (par. 9.5) che quella del “Coordinamento” del '19 (e dei Collegi territoriali) era interpretazione conforme alla sentenza Lexitor“. D'altronde, tale opzione interpretativa, valorizzando il metodo espressione dell'autonomia negoziale (quello della curva degli interessi con riguardo ai costi *up front*), appare la più rappresentativa dell'intenzione dei contraenti e di un'interpretazione secondo buona fede (art. 1362 e 1365 c.c.), mentre ogni altro criterio (vedi in particolare il costo ammortizzato), previsto normativamente per i contratti successivi all'entrata in vigore del Decreto Sostegni *bis*, risulta estraneo sia alla previsione normativa (essendo espressamente previsto solo per i nuovi contratti) sia alla determinazione delle parti (in quanto criterio contabile relativo ai bilanci societari, ex art. 2426, n. 8 cod. civ.).

Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio, il contratto risulta stipulato in data 05/03/2019 ed estinto anticipatamente, previa emissione del conteggio estintivo del 20/07/2023, in corrispondenza della 48ma rata su 120 totali, e pertanto, ad esso risulta applicabile l'art. 125 *sexies* nella previgente formulazione.

Questo Collegio ritiene, nel caso di specie, di accogliere la domanda, in base al criterio *pro rata temporis*, per la seguente voce di costo contestata e il seguente importo:

- “spese di istruttoria” per euro 288,00, in quanto costo *recurring*

Il Collegio accoglie, altresì, alla luce dell'orientamento condiviso dei Collegi, secondo il criterio della curva degli interessi, in quanto costo di natura *up front*, la domanda relativa a:

- Commissioni di intermediazione, per euro 317,81.

Va rigettata, invece, la domanda in relazione alla restituzione della commissione di anticipata estinzione, per un importo pari a € 107,03, corrispondente all'1% del capitale

residuo così come previsto contrattualmente, senza che ricorra nessuna delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B. La contestazione della debenza della commissione detta risulta, infatti, non motivata dalla ricorrente. In proposito si deve tenere conto della decisione n. 5909/2020 del Collegio di Coordinamento, secondo cui: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.". Nel caso di specie il ricorrente non ha né dedotto né dimostrato che la commissione in parola, in presenza di un debito e di un capitale residui superiori a € 10.000,00, fosse priva di oggettiva giustificazione, né – peraltro – ha allegato o contestato gli importi da prendere in considerazione per il calcolo della commissione. L'indennizzo è pertanto dovuto.

Quanto alla domanda di restituzione per quanto riferibile ad eventuali quote versate in eccedenza a titolo di interessi corrispettivi, tale pretesa non è sostenuta da alcuna evidenza probatoria e pertanto va rigettata.

Né il ricorrente ha prodotto alcuna evidenza a supporto della richiesta di refusione delle spese legali, peraltro relativa a questioni di carattere seriale. Il Collegio rigetta anche tale domanda in conformità agli orientamenti condivisi tra i Collegi.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 606,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO